



BANDO VOUCHER PER LA TRANSIZIONE SOSTENIBILE DELLE IMPRESE TURISTICHE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA E DI ROVIGO 2025

Codice 2505

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia Rovigo, di seguito Camera di Commercio, nell'ambito dell'iniziativa strategica di Sistema "Turismo" autorizzata dal Ministero delle imprese e del Made in Italy con decreto del 23 febbraio 2023, intende supportare e accompagnare le MPMI della circoscrizione territoriale camerale sui temi della sostenibilità, della transizione ecologica e dell'accessibilità che, per il turismo, vanno declinati nella creazione di quelle condizioni che favoriscano la fruizione turistica per tutti e che rendano possibile ai visitatori di comprendere la varietà del patrimonio visitato, consentendo la valorizzazione delle aree interne del Paese e il riequilibrio dei fenomeni di cosiddetto "overtourism".

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

1. Il Bando finanzia interventi che perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) Promuovere la sostenibilità ambientale:
 - Incentivare le MPMI a investire in tecnologie, soluzioni e pratiche che riducano l'impatto ambientale delle strutture turistiche, come ad esempio l'uso di energie rinnovabili, la gestione efficiente delle risorse idriche ed energetiche e la riduzione dei rifiuti.
 - Supportare interventi per migliorare l'efficienza energetica, la gestione dei materiali e l'adozione di pratiche ecosostenibili nei servizi offerti.
 - b) Sviluppare e valorizzare il turismo outdoor:

- Favorire la creazione e il potenziamento di infrastrutture e servizi legati al turismo all'aria aperta, come cicloturismo, turismo sull'acqua, trekking, escursioni e altre attività che promuovano il contatto con la natura.
 - Stimolare la creazione di nuove offerte turistiche outdoor, in grado di attrarre visitatori interessati a esperienze sostenibili e legate alla natura.
- c) Sostenere il turismo accessibile:
- Incentivare le MPMI a realizzare interventi che rendano le strutture e i servizi turistici accessibili a tutte le persone, comprese quelle con disabilità motorie, sensoriali o cognitive; nonché interventi che favoriscano l'ospitalità degli animali da compagnia.
 - Supportare la creazione di servizi turistici inclusivi, come ad esempio l'adattamento delle strutture ricettive, dei percorsi turistici e l'adozione di tecnologie che favoriscano l'accesso e la fruibilità del patrimonio turistico da parte di tutti.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di Commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a € 300.000,00.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher come segue:
 - importo del contributo non superiore al 70% delle spese ammissibili fino ad un massimo di € 7.000,00;
 - investimento minimo dell'intervento pari ad € 5.000,00. L'**investimento** deve essere localizzato nella sede legale e/o unità locale operativa/produttiva **presente nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Venezia Rovigo**.
3. Alle imprese in possesso del rating di legalità¹ verrà riconosciuta una premialità di € 250,00, oltre al contributo concesso, nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti "de minimis" di cui all'art. 6.
4. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
5. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di:
 - a) incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
 - b) chiudere anticipatamente i termini di presentazione delle domande, in caso di esaurimento delle risorse;

¹ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012 – requisito verificabile nella visura della Camera di Commercio.

- c) riaprire i termini di presentazione delle domande, in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla liquidazione dell'aiuto, presentino i requisiti di cui al comma 2.
2. Sono ammissibili le imprese che abbiano i seguenti REQUISITI:
 - a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014²;
 - b) abbiano sede legale e/o unità locale operativa/produttiva (no unità locali di mero deposito, magazzino, ecc.) nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Venezia Rovigo;
 - c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese per una delle attività ricomprese nella filiera del turismo, identificata con i codici ATECO 2025 indicati nell'allegato A (tabella di raccordo con i codici ATECO 2022). L'ufficio si riserverà di valutare eventuali ulteriori codici ATECO proposti dal richiedente, in sede di istruttoria della domanda;
 - d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale: *la regolarità del pagamento va verificata contattando preventivamente l'Ufficio Diritto Annuale della Camera di Commercio al numero 041 786 253-251 (Venezia) oppure 0425 426483 (Rovigo) – e-mail: diritto.annuale@dl.camcom.it*;
 - e) non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - f) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
 - g) abbiano assolto gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali dovuti per legge (*la regolarità della posizione va verificata consultando preventivamente il portale dello Sportello Unico Previdenziale: <https://serviziweb2.inps.it/durconlineweb/welcome.do>*);
 - h) siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;

² Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

- i) non abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Venezia Rovigo, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135³;
- j) siano in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ove applicabile;
- k) non siano decadute dai benefici per l'erogazione di contributi, finanziamenti e agevolazioni a causa del rilascio di dichiarazioni mendaci nei due anni antecedenti la data della domanda di voucher.

ARTICOLO 5 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono riconosciute, ai fini della determinazione del voucher, le **spese per investimenti che rientrano in uno degli ambiti di cui all'art. 2**, relative all'acquisizione di tecnologie, attrezzature, impianti e beni strumentali e, qualora necessari ai fini dell'utilizzo di tali beni, sono ammissibili i costi per le spese di progettazione (es: compensi a tecnici come architetti, ingegneri, geometri, periti, ecc.; spese per progetti preliminari, definitivi, esecutivi; direzione lavori; indagini geologiche e geotecniche; rilievi topografici, laser scanner o fotogrammetrici; indagini ambientali; ecc.) e di installazione.
2. **Sono escluse** le spese per:
 - a) trasporto, vitto e alloggio;
 - b) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, ecc., e consulenze finalizzate all'adozione di pratiche e certificazioni green;
 - c) servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - d) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
 - e) servizi di formazione per il personale;
 - f) servizi di promozione, comprese campagne di marketing;
 - g) creazione di siti web;
 - h) servizi resi a titolo di prestazione occasionale;
 - i) canoni di leasing, noleggio e simili.
3. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero (in tal caso, dovrà essere allegata alla domanda di voucher una *dichiarazione del legale rappresentante che evidenzia i relativi riferimenti di legge*).

³ Tale requisito deve essere mantenuto fino alla data fissata per Rendicontazione.

4. Saranno ammesse le spese fatturate e quietanzate a partire dalla data di apertura delle domande (art. 8, comma 1) fino al termine della scadenza della rendicontazione (art. 12, comma 1).
5. Il pagamento delle spese ammissibili va effettuato esclusivamente mediante transazioni bancarie e/o postali verificabili: bonifico, ricevuta bancaria, carta di credito, assegno (si veda art. 13, comma 2, lett. d).
6. Le fatture dei fornitori dovranno riportare chiaramente e inequivocabilmente l'oggetto dell'acquisto (eventuali documenti redatti non in lingua italiana dovranno essere accompagnati da apposita traduzione) e - *a pena di inammissibilità della spesa* - il **CUP** (codice unico di progetto), che sarà assegnato all'intervento finanziato (art. 5, comma 6 del D.L. 24/02/2023 n. 13, convertito nella legge 21 aprile 2023, n. 41) e comunicato al beneficiario secondo le modalità di cui all'art. 11, comma 8.

Ai fini dell'indicazione del CUP, esclusivamente per le seguenti tipologie, i documenti fiscali dovranno essere integrati come segue:

- a) le **Fatture elettroniche**, emesse tra la data di apertura del Bando e la data della comunicazione di ammissione al voucher, dovranno essere regolarizzate mediante la predisposizione di un altro documento elettronico, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione, sia gli estremi della fattura stessa, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019, punti 6.2, 6.4: si veda la [Guida](#) alla compilazione delle fatture elettroniche dell'Agenzia delle Entrate. *Unitamente al CUP* dovrà essere apposta la dicitura "2505 Bando Voucher Turismo Sostenibile - 2025";
- b) le **Fatture cartacee** (in tutti i casi in cui il fornitore dei servizi non sia obbligato per legge all'emissione di fatture elettroniche) dovranno essere regolarizzate mediante l'apposizione del *CUP sull'originale*, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro; *unitamente al CUP* dovrà essere apposta la dicitura "2505 Bando Voucher Turismo Sostenibile - 2025";
- c) le **Fatture estere** (in tutti i casi in cui il fornitore dei servizi sia privo di stabile organizzazione nel territorio dello stato) dovranno essere regolarizzate mediante l'apposizione del CUP sull'originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro; *unitamente al CUP* dovrà essere apposta la dicitura "2505 Bando Voucher Turismo Sostenibile - 2025".

ARTICOLO 6 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. I voucher sono concessi in osservanza della normativa comunitaria in tema di Aiuti di Stato "de minimis", ai sensi del Regolamento UE n. 2831 adottato dalla Commissione Europea il 13/12/2023, applicabile a tutti i settori, ad

eccezione dei settori specificatamente esclusi dall'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f): soglia massima nel triennio € 300.000,00. Il periodo di tre anni da prendere in considerazione è valutato su base mobile: per ogni nuova concessione di aiuti "de minimis", si tiene conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei tre anni precedenti.

In base a tale Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti in regime "de minimis" accordati ad un'impresa "unica"⁴ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre anni.

2. Sarà esclusa la domanda di voucher qualora l'impresa abbia già raggiunto il massimale de minimis di riferimento con contributi concessi precedentemente al momento di concessione del sostegno camerale. Si raccomanda di verificare presso il Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) i contributi ottenuti, anche se non ancora percepiti, accedendo al sito web:

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>.

3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio al suddetto Regolamento; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme ad esso pertinenti.

ARTICOLO 7 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione;

purché non sia superata l'intensità massima del 100% dei costi sostenuti dalle imprese, relativamente agli stessi costi ammissibili.

⁴ Ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023,, si intende per "**impresa unica**" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

ARTICOLO 8 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in **modalità telematica**, tramite SPID/CNS/CIE, mediante la piattaforma ReStart raggiungibile dal link <https://restart.infocamere.it> (completamente gratuito), a partire dalle **ore 9.00 del 09/07/2025** alle **ore 18.00 del 31/07/2025** (ovvero alla data di chiusura anticipata in caso di esaurimento delle risorse).

Dalla data di pubblicazione del Bando, le domande potranno essere **esclusivamente compilate** all'interno della piattaforma ReStart per poi essere definitivamente inviate nei suddetti termini.

Saranno **automaticamente escluse** le domande inviate prima e dopo tali termini.

Nel portale andrà selezionato il Bando identificato dal codice "2505" Bando voucher per la transizione sostenibile delle imprese turistiche della provincia di Venezia e di Rovigo".

Sul sito internet camerale www.dl.camcom.it, alla sezione Bandi, sono fornite le Guide per la trasmissione telematica della domanda di voucher.

Non saranno considerate ammissibili **altre** modalità di **trasmissione delle domande di ammissione al voucher**.

2. L'invio della domanda può essere delegato ad un **intermediario** (soggetto terzo rispetto all'impresa) abilitato all'invio delle pratiche telematiche, previa registrazione dello stesso nella "*sezione intermediari*", come da istruzioni riportate nella "Guida Registrazione Intermediari" o da un **delegato**, abilitato direttamente dal legale rappresentante, il quale accede nella "*sezione beneficiari*".

Nel caso di invio della pratica da parte dell'intermediario dovrà essere allegato il "Modulo Intermediario" per l'invio telematico (scaricabile dal sito web camerale www.dl.camcom.it, alla sezione Bandi), sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa richiedente.

3. Nella sezione ALLEGATI è necessario inserire i documenti a corredo della richiesta, i quali devono essere **sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante** dell'impresa **esclusivamente** in formato CadES (estensione .p7m), disponibili sul sito Internet www.dl.camcom.it alla sezione Bandi.

La documentazione da allegare è la seguente:

- a) eventuale "Modulo Intermediario" per l'invio telematico (ALL_1);
- b) MODULO DI DOMANDA (ALL_2);
- c) Preventivi di spesa riferiti all'intervento da finanziare.

NON saranno accettati documenti, di cui al presente comma 3, sottoscritti dall'intermediario di cui al comma 2.

4. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici o per domande presentate in altri bandi presenti in ReStart.

ARTICOLO 9 – ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE DOMANDE

1. Sono causa di esclusione automatica, senza comunicazione di preavviso di rigetto all'impresa richiedente, i seguenti casi:
 - a) la presentazione dei documenti di cui all'art. 8, comma 3 in altri bandi presenti in ReStart;
 - b) l'assenza del Modulo di Domanda, previsto all'art. 8, comma 3, lett. b);
 - c) la mancata sottoscrizione o la sottoscrizione da parte di un soggetto diverso dal dichiarante del Modulo di Domanda, di cui all'art. 8, comma 3, lett. b).

ARTICOLO 10 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. E' prevista una procedura **valutativa a sportello** (di cui all'art. 5, comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123): l'Ufficio competente della Camera di Commercio effettua l'istruttoria amministrativo-formale secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta l'avvio della procedura per l'esclusione della domanda di voucher, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990.
3. Le domande che non saranno valutate per esaurimento delle risorse potranno essere istruite in un momento successivo, compatibilmente con le esigenze di rendicontazione dell'Ente, a seguito di accertata disponibilità economica da parte della Camera di Commercio per rinunce, residui o aumento della dotazione finanziaria. Anche in questo caso l'assegnazione delle risorse avverrà in ordine cronologico di arrivo.
4. Con propria Determinazione, il Segretario Generale approva i seguenti elenchi, entro il termine di 90 giorni dalla data di chiusura del Bando:
 - a) elenco delle domande ammesse e finanziabili;
 - b) elenco delle domande non ammesse (per mancato superamento dell'istruttoria);
 - c) elenco delle domande ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili;

- d) elenco delle domande non istruite per esaurimento delle risorse disponibili.
5. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
6. Le domande "ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili" possono essere successivamente finanziate, fatta salva la possibilità di cui all'art. 3, comma 5, lett. a) del presente Bando, nel caso in cui entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di approvazione della Determinazione di concessione, si liberino risorse in seguito a rinunce o approvazione di decadenze dal contributo concesso.
- In tal caso, entro 30 giorni da questo termine, è approvato lo scorrimento della graduatoria.
7. La pubblicazione nel sito web camerale (<https://www.dl.camcom.it/bandi-chiusi-esiti>) degli elenchi di cui al precedente comma 4 è considerato quale mezzo di notifica e, pertanto, è fatto obbligo ai partecipanti al Bando la consultazione dello stesso.
8. Esclusivamente ai beneficiari del voucher sarà inviata apposita comunicazione all'indirizzo PEC comunicato con il Modulo di Domanda.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati:
- a) a concludere la realizzazione dell'intervento entro la data di presentazione del rendiconto consuntivo;
 - b) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - d) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un **investimento minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo** di cui all'art. 5;
 - e) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - f) a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione dei documenti di rendicontazione, eventuali **variazioni rispetto all'intervento ammesso a finanziamento**, scrivendo all'indirizzo PEC: cciaadl@legalmail.it. Dette eventuali variazioni devono essere riportate in una nota su carta intestata dell'azienda e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. Inoltre, **devono essere**

preventivamente autorizzate dalla Camera di Commercio. Qualora la spesa sia già stata sostenuta dall'impresa e, in sede di istruttoria di rendiconto, la variazione non sia ritenuta corrispondente alle disposizioni del Bando, la stessa **sarà considerata inammissibile**;

- g) a segnalare l'eventuale perdita del rating di legalità, **prima della concessione del voucher**.

ARTICOLO 12 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

1. La rendicontazione dovrà essere trasmessa **entro le ore 13.00 del 20/03/2026** tramite pratica telematica nella piattaforma ReStart (<https://restart.infocamere.it>).

Saranno **automaticamente escluse** le rendicontazioni pervenute in data successiva e/o con altre modalità di trasmissione.

Sul sito internet camerale www.dl.camcom.it, alla sezione Bandi, sono fornite le Guide con le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

2. Nella sezione ALLEGATI è necessario inserire i documenti a corredo della richiesta di liquidazione, i quali devono essere **sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante** dell'impresa **esclusivamente** in formato CadES (estensione .p7m), disponibili sul sito Internet www.dl.camcom.it alla sezione Bandi.

La documentazione da allegare è la seguente:

- a) eventuale "Modulo Intermediario" per l'invio telematico (ALL_1) **solo se** è variato rispetto al soggetto che ha inviato la domanda di voucher;
- b) MODULO DI RENDICONTAZIONE (allegato 3), disponibile sul sito internet www.dl.camcom.it - sezione Bandi, sottoscritto digitalmente dal **legale rappresentante dell'impresa**, in cui sono indicate le attività realizzate, gli obiettivi e i risultati raggiunti, in coerenza con quanto dichiarato in sede di domanda di ammissione al voucher, le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, con tutti i dati per la loro individuazione;
- c) documenti attestanti la spesa, fiscalmente validi, da cui risulti l'imputabilità delle spese al soggetto beneficiario, il periodo di svolgimento del progetto, il CUP e ogni necessario e utile riferimento all'iniziativa oggetto del contributo (si vedano le indicazioni di cui all'art. 5, commi 7 e 8);
- d) quietanze di pagamento: i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie e/o postali verificabili. Devono pertanto essere allegati i bonifici che riportano l'indicazione del CRO o TRN o codice equivalente, ri.ba., matrice di assegni, ricevute di carta

di credito (in caso di pagamento tramite assegno e carta di credito, allegare anche copia dell'estratto conto da cui risulti l'addebito, evidenziando le righe dell'estratto che devono essere prese in considerazione).

3. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta l'avvio della procedura di revoca del voucher per inadempimento, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990.
4. In caso di DURC irregolare, si procederà ad attivare l'intervento sostitutivo con l'Ente creditore, come disposto dall'art. 31, comma 8 bis del D.L. n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013.
5. In sede di rendicontazione si provvederà alla riquantificazione degli importi del voucher: l'importo sarà proporzionalmente ridotto qualora le spese rendicontate siano inferiori a quelle preventivate. In caso di spese rendicontate superiori a quelle preventivate, il contributo corrisponderà comunque a quello ammesso a preventivo.
6. L'importo di € 250,00, riconosciuto con la concessione in base al possesso del rating di legalità, sarà decurtato se in fase di istruttoria di liquidazione emerga che il beneficiario non risulta esserne più in possesso. Se l'impresa non era in possesso del rating di legalità in fase di concessione del contributo, essa non potrà ottenere il contributo aggiuntivo in fase di liquidazione, anche se nel frattempo ha ottenuto il riconoscimento dalle competenti autorità.
7. L'erogazione del voucher avverrà a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria sulla pratica di rendicontazione e previa verifica delle condizioni di cui al precedente art. 11.

ARTICOLO 13 – CONTROLLI

1. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

ARTICOLO 14 – REVOCA, DECADENZA E RINUNCIA DEL VOUCHER

1. Il voucher sarà **revocato per inadempimento** nei seguenti casi:
 - a) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 12 ovvero per mancata trasmissione della stessa tramite pratica telematica (revoca automatica d'ufficio, senza comunicazione preventiva all'impresa);

- b) mancata realizzazione dell'intervento rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
 - c) sopravvenuto accertamento o verificarsi del venir meno dei requisiti di cui all'art. 4, comma 2;
 - d) realizzazione dell'intervento per un importo inferiore al 70% delle spese ammesse a preventivo;
 - e) mancata presentazione delle integrazioni richieste dall'ufficio competente per l'istruttoria, secondo le disposizioni di cui all'art. 12, comma 3;
 - f) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 13 per cause imputabili al beneficiario.
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.
 3. L'impresa **decadrà** dai benefici del presente Bando se vengono rilasciate dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli art. 46, 47 e 48 del DPR 445/2000, non veritiere. In tal caso, l'impresa non potrà accedere a contributi, finanziamenti e agevolazioni pubbliche nei successivi 2 anni, a far data dal provvedimento di decadenza.
 4. Qualora il beneficiario ritenesse di non poter portare a termine l'intervento secondo le modalità del presente Bando, deve presentare **rinuncia** al voucher concesso inviando via PEC all'indirizzo: cciaadl@legalmail.it una **comunicazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa**, prima della scadenza dei termini di rendicontazione di cui all'art. 12.

ARTICOLO 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, Responsabile del procedimento: Francesca Visentini, responsabile dell'Ufficio Promozione Territori.
2. Ufficio competente per l'istruttoria:
Ufficio Promozione Territori – Tel. 041 786 209/288/289 – e-mail: promozione.interna@dl.camcom.it – Responsabili dell'istruttoria: Giada Ferraro e M. Giovanna Mialich.

ARTICOLO 16 – INFORMAZIONI EX ART. 13 e 14 GDPR RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo, (di seguito, "CCIAA" o "Titolare") intende qui fornire le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento

Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento dei dati personali raccolti e trattati nell'ambito del presente bando.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Venezia Rovigo (di seguito CCIAA) con sede legale in Venezia – Dorsoduro, 3904-3905. C.F. e P.IVA 04303000279, e-mail privacy@dl.camcom.it, tel. 041786111. La Camera ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpdciaadl@legalmail.it

2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La CCIAA tratta i dati personali esclusivamente per:

- a) la gestione delle attività inerenti al procedimento amministrativo di concessione del contributo, di erogazione e rendicontazione dello stesso, di gestione fiscale, nonché per finalità di trasparenza amministrativa. Il trattamento è svolto in quanto necessario per adempiere a obblighi dettati dalla vigente normativa in tema di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici nonché per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico assegnato alle CCIAA dalla L. 580/93.

Per tali finalità, la CCIAA può trattare dati personali comuni e relativi a condanne penali e reati (in via meramente esemplificativa, autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni antimafia), eventualmente anche riguardanti dipendenti e/o collaboratori e/o soggetti che ricoprono a diverso titolo cariche societarie nelle imprese partecipanti e, ove richiesto dalla normativa, familiari conviventi di tali soggetti;

- b) i suoi dati di contatto potranno essere utilizzati dal Titolare, anche successivamente alla chiusura del bando, per l'invio di indagini sul grado di soddisfazione dell'utente relativamente ai servizi offerti dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, in esecuzione di un compito di interesse pubblico assegnato dalla norma (si veda in particolare D.Lgs. 150/09 e ss.mm.ii);
- c) esclusivamente previo Suo esplicito consenso e sulla base dello stesso, l'inoltro di comunicazioni informative e promozionali in ordine alle attività, ai servizi, agli eventi e alle iniziative a vario titolo promossi/e dalla CCIAA e da altri Enti del Sistema camerale. Il consenso alla ricezione di comunicazioni è da Lei revocabile in qualunque momento.

3. DATI OTTENUTI PRESSO TERZI

Si fa presente che il Titolare potrebbe procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa partecipante, anche mediante acquisizione di dati presso altri Enti pubblici e privati (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione formazione, Anagrafe antimafia, Agenzia delle

Entrate, INPS, INAIL, Cassa Edile competente territorialmente, Registro Nazionale Aiuti di Stato). Oggetto di tali verifiche potranno essere tanto dati di natura comune, quanto dati relativi a condanne penali e reati.

4. AUTORIZZATI, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO E DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato.

I dati personali possono essere trattati da soggetti esterni formalmente nominati dalla CCIAA quali Responsabili del trattamento, appartenenti alle seguenti categorie:

- società che erogano servizi tecnico/informatici;
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;
- soggetti cui la CCIAA ha affidato lo svolgimento dell'istruttoria di ammissibilità / ricevibilità della domanda e/o lo svolgimento delle verifiche in fase di rendicontazione.

I dati, infine, potranno essere comunicati all'Istituto Cassiere della Camera di Commercio di Venezia Rovigo per l'accredito del contributo; ad altre Pubbliche Amministrazioni per la corretta gestione del bando e di tutti gli adempimenti, anche fiscali e contributivi, di legge; all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge.

I dati identificativi degli assegnatari del contributo saranno altresì diffusi mediante pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio nella sezione "Amministrazione trasparente", nei limiti e per le finalità di cui alla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

5. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento (totale o parziale) non consentirà il corretto prosieguo dell'iter amministrativo di valutazione ed eventuale accoglimento della domanda di contributo e, se ha conferito il Suo consenso, alla ricezione delle comunicazioni informative e/o promozionali da parte della CCIAA.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali trattati per le finalità di cui alla lettera a) del paragrafo "*Finalità e base giuridica del trattamento*", saranno conservati dalla Camera di Commercio per 10 anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo, salvo eventuale contenzioso e in questo caso sino alla definizione dello stesso; e salvo richieste avanzate nell'ambito di attività di controllo e vigilanza da parte di Enti terzi e, in questi casi, sino alla conclusione di tali attività.

I dati trattati per l'invio di indagini di *customer satisfaction* saranno conservati sino alla completa elaborazione dei risultati dell'indagine e, in ogni caso, per un

periodo massimo di 2 anni dalla conclusione della stessa.

Ove Lei abbia espresso il Suo consenso al trattamento dei dati personali per l'invio di comunicazioni da parte della Camera di Commercio i Suoi dati di contatto, saranno conservati sino ad un massimo di 15 giorni (tempi tecnici necessari) dalla Sua richiesta di disiscrizione dal servizio / revoca del consenso.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA-UE

Il Titolare può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi di comunicazione telematica e, in particolar modo, di posta elettronica, che potrebbero far transitare i messaggi e le informazioni personali degli utenti anche in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, o che in tali Paesi potrebbero salvare copie di backup dei dati.

Il trasferimento all'estero così effettuato è attuato solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di una decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali, oppure sulla base di clausole contrattuali tipo validate da un'Autorità di controllo europea e conformi ai modelli proposti dalla Commissione Europea.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli Interessati diversi diritti esercitabili contattando il Titolare o il DPO ai recapiti indicati nella presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito: <https://www.garanteprivacy.it>

ART. 17 - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE

1. La Camera di Commercio di Venezia Rovigo e tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo al presente Bando accettano di definire amichevolmente

qualsiasi controversia possa nascere circa la validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione tramite un tentativo di mediazione da svolgersi presso Curia Mercatorum Centro di Mediazione e Arbitrato con sede legale a Treviso.

2. Le medesime controversie non risolte in mediazione saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.

ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La Camera di Commercio di Venezia Rovigo si riserva, a proprio insindacabile giudizio e senza che alcuno possa vantare alcuna pretesa, la facoltà di annullare, prorogare, rinviare la procedura oggetto del presente Bando.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando e per le parti compatibili, si rinvia alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento per gli interventi economici camerali a sostegno dell'economia locale pubblicato al seguente link: <https://www.dl.camcom.it/sonoimpresa/cosa-puo-servire-sono/incentivi-ed-agevolazioni/contributi>.